

Decreto rep. n. 2945/2021 Prot. n.129375

Anno 2021 Tit. I Cl. 3 Fasc. 6

OGGETTO: Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali biennali - emanazione

IL RETTORE

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, con delibera Repertorio n. 150/2021 del 29/06/2021 ha approvato il "Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali biennali", previo parere del Senato Accademico espresso in data 22/06/2021 con delibera Repertorio n. 45/2021;

Vista la mail dell'Ufficio Personale Docente in data 3 agosto 2021 con la quale si segnala che all'art. 8 – Regime transitorio viene fatto erroneamente riferimento ai punti 1 e 2 dell'art. 5 anziché ai punti a e b dell'art. 5, comma 6, lett a) punto 1;

Ritenuto pertanto opportuno modificare l'art. 8 – Regime transitorio al comma 1 nel modo seguente: "In fase di prima applicazione e comunque ai fini dell'attribuzione della prima classe stipendiale assoggettata alle presenti disposizioni regolamentari, saranno considerati ai fini dell'accertamento dell'attività didattica i punti a e b dell'art. 5, comma 6, lett a) punto 1";

Visto lo Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di emanare il "Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali biennali" il cui testo fa parte integrante del presente decreto in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione rep.n. 150/2021 del 29/06/2021 e con la modifica all'art. 8 citata in premessa ;
2. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1 entri in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione;
3. di incaricare l'Ufficio Affari Generali e l'Ufficio Personale Docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 5 agosto 2021

Il Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Erika Mancuso	La Dirigente dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
--	---	--

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI BIENNALI

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 14 della legge 240/2010, le modalità procedurali e i requisiti per l'attribuzione delle classi stipendiali previste dal DPR 15 dicembre 2011, n. 232 "Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240".
2. Ai sensi del presente Regolamento, per professori e ricercatori si intendono professori e ricercatori a tempo indeterminato. Tutte le cariche, professioni e titoli inerenti alle funzioni svolte e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai professori e ai ricercatori in servizio al compimento del periodo utile all'attribuzione dello scatto biennale.

ART. 2 - ATTIVITÀ E REGIME DI IMPEGNO

1. È compito istituzionale dei professori e dei ricercatori svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico nonché, nel rispetto della libertà di insegnamento, guidare il processo di formazione culturale dello studente.
2. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito.
3. I professori e i ricercatori svolgono annualmente i compiti didattici e di servizio agli studenti secondo quanto previsto dal vigente Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti.
4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al precedente comma 1 è esercitata, su domanda di coloro che ne hanno interesse, all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con istanza da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. Per i professori e per i ricercatori in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale l'opzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta, termine di riferimento per il computo dei sei mesi di cui al periodo precedente.
5. Ai fini dell'accertamento dell'impegno nei progetti di ricerca, qualora non si disponga di una rilevazione analitica, quale ad esempio i timesheet richiesti dai progetti europei, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, è pari a 1.500 ore per i professori e per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e per i ricercatori a tempo definito.
6. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte con attestazione di

merito del Consiglio di Dipartimento, unitamente alla richiesta di scatto stipendiale di cui al DPR 232/2011. Le informazioni contenute nella relazione triennale vanno autocertificate dal sottoscrittore, pena nullità della stessa, ai sensi del DPR 28.445/2000.

ART. 3 – MODALITÀ PROCEDURALI - AVVIO PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

1. La classe stipendiale superiore è attribuita ai professori e ai ricercatori che hanno maturato il diritto alla progressione stipendiale nel rispetto della normativa vigente ed è riconosciuta previa presentazione della relazione sul complesso delle attività di didattica, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di cui al successivo comma 3, unitamente alla domanda di attribuzione della classe stipendiale superiore.
2. L'attribuzione di tale classe stipendiale è subordinata alla valutazione positiva del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.
3. Il periodo di riferimento è il biennio accademico precedente il momento della presentazione della domanda per le attività didattiche e gestionali, mentre per le attività di ricerca il periodo di riferimento è il triennio solare precedente.
4. Per i professori e i ricercatori che hanno una anzianità di servizio pari alla maturazione della prima classe stipendiale biennale superiore, il periodo di riferimento per la ricerca è il biennio.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno è bandito l'avviso di avvio della procedura di accertamento ai sensi dei commi 7 e 14 dell'art. 6 della Legge 240/2010 per coloro che hanno concluso il biennio di effettivo servizio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, in conformità alla Legge 205/2017 che ha trasformato il regime della progressione triennale in regime biennale per classi.
6. Coloro che intendono partecipare alla procedura devono presentare la domanda utilizzando l'apposita piattaforma informatica nei termini indicati nel bando allegando la relazione di cui al comma 1. La relazione, ai fini dell'accertamento di cui al successivo art. 4, dovrà essere accompagnata dal parere di merito del Consiglio di Dipartimento contenente l'attestazione del rispetto degli impegni di cui al precedente art. 2.

ART. 4 - COMMISSIONE PREPOSTA ALL'ACCERTAMENTO

1. L'accertamento dei compiti di cui al precedente art. 3, comma 1 è realizzato da una Commissione composta da tre docenti di prima fascia, la quale dura in carica 1 anno e non è rinnovabile. Non possono far parte della Commissione coloro che hanno diritto all'attribuzione della classe stipendiale nell'anno di mandato della Commissione stessa, né coloro che abbiano avuto un precedente accertamento negativo.
2. I componenti della Commissione sono nominati dal Rettore, sentito il Senato Accademico. Ai componenti si applica il regime delle incompatibilità previsto per i concorsi pubblici.

3. Ai Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso a carico della finanza pubblica.
4. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti i componenti.
5. Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio sull'attribuzione della classe stipendiale superiore. Gli atti della Commissione sono approvati con decreto del Rettore.
6. Il Consiglio di Amministrazione adotta la delibera di attribuzione degli scatti biennali con decorrenza dalla data di maturazione; la delibera deve essere corredata dalla certificazione di copertura finanziaria, secondo le previsioni del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

ART. 5 - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO

1. L'accertamento dei requisiti riguarderà l'effettivo servizio prestato dal docente nel periodo di riferimento, secondo quanto previsto dai successivi punti, sulla base dei dati presenti nei sistemi informatici di Ateneo e di quanto autocertificato dal professore o dal ricercatore.
2. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento dell'attività didattica e gestionale ai sensi dei successivi punti a) e c) è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 18 mesi.
3. I periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; per tali periodi, la relazione di cui al precedente articolo 3 contemplerà esclusivamente l'attività di ricerca.
4. In caso di congedo di maternità o paternità, di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo biennale soggetto a valutazione dell'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio.
5. In caso di irrogazione di sanzione disciplinare superiore alla censura durante il periodo di riferimento utile ai fini della maturazione della classe stipendiale, la richiesta di attribuzione può essere presentata solo dopo che sia decorso un anno dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio non determina nel periodo interessato la maturazione dell'anzianità di servizio utile alla progressione di carriera.
6. Fatto salvo il regime transitorio previsto al successivo art. 8, i criteri di accertamento saranno i seguenti:

a. Requisiti relativi all'attività didattica

1. Sono oggetto di accertamento i seguenti requisiti:
 - a. I compiti didattici e di servizio agli studenti, così come disciplinati dal "Regolamento sui compiti didattici e sulle modalità di verifica ed

autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti".

- b. La compilazione dei Syllabus e dei registri on line.
- c. L'opinione positiva degli studenti sull'attività didattica come definita da apposita regolamentazione applicativa.

La verifica si intende superata se sono presenti i requisiti nel biennio di riferimento.

- 2. I requisiti di cui alle lettere a e b del punto 1 sono autocertificati dai professori e dai ricercatori: gli uffici competenti eseguiranno controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.

b. Requisiti relativi alla attività di ricerca - produzione scientifica

- 1. È oggetto di accertamento la produzione nel triennio di riferimento di almeno tre pubblicazioni o una monografia riconosciute da ANVUR come utilizzabili ai fini della valutazione VQR, facendo riferimento esclusivamente a quanto inserito nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS.
- 2. Ai docenti e ricercatori appartenenti ai SSD per i quali le soglie ASN di abilitazione alla I fascia prevedono, alla data di pubblicazione del bando di cui al comma 5 dell'articolo 3, la produzione di un numero medio annuo di articoli inferiore o uguale a 1,2, è concessa la possibilità di presentare un numero di pubblicazioni comprese tra una e tre. La Commissione di cui all'articolo 4 è incaricata dei relativi accertamenti in merito all'adeguatezza del numero delle pubblicazioni presentate in relazione alle citate soglie ASN.
- 3. Il requisito di cui al comma 1 è soddisfatto anche da una sola pubblicazione, purché questa sia un articolo in fascia A secondo l'ASN per i settori non bibliometrici o sia un articolo su rivista indicizzata e presente nel primo quartile come impact factor per la banca dati WOS o corrispondenti indicatori di impatto per la banca dati SCOPUS, almeno in una subject category, per i settori bibliometrici.
- 4. Nei casi in cui il regolamento per la VQR preveda riduzioni ai requisiti di cui al comma 1, per carichi istituzionali o altre fattispecie, si adottano equivalenti riduzioni.

c. Requisiti relativi alle attività gestionali

- 1. È oggetto di accertamento la partecipazione dei professori e dei ricercatori ad almeno il 60% delle sedute degli organi collegiali di Dipartimento nel biennio di riferimento precedente.
- 2. Le presenze alle riunioni sono autocertificate dai professori e dai ricercatori: gli uffici competenti eseguiranno controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
- 3. Al fine del computo di cui al comma 1, sono conteggiate come partecipazione le assenze giustificate per lo svolgimento di lezioni nei corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione e dottorato di ricerca, per la partecipazione a commissioni di esame nei corsi suddetti e commissioni di laurea, per lo svolgimento di attività assistenziale e missioni autorizzate, nonché per motivati gravi motivi di natura personale.
- 4. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono comunque considerati assolti per il personale che ricopre, anche solo in uno degli anni di riferimento, uno dei seguenti incarichi: Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Senatore,

Consigliere di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio, Presidente di Scuola, Direttore di Polo Multifunzionale, Coordinatore di Dottorato di Ricerca, Direttore di Scuola di Specializzazione, Componente del Presidio della Qualità di Ateneo, del Comitato Unico di Garanzia e del Nucleo di Valutazione.

ART. 6 – CRITERI DI ACCERTAMENTO

1. Coloro che abbiano presentato una relazione sulle attività svolte nel periodo di riferimento precedente in conformità al precedente art. 5 nonché a quanto richiesto dal bando e che abbiano, pertanto, assolto i compiti didattici, gestionali e di ricerca loro affidati, conseguono un giudizio positivo all'accertamento ai sensi del comma 7 e del comma 14, art. 6 della legge 240/2010.
2. Condizione necessaria e sufficiente per la positività dell'accertamento è il superamento di tutti e tre gli ambiti di didattica, gestionali e di ricerca. In caso di accertamento negativo l'interessato potrà presentare nuovamente domanda per il riconoscimento dello scatto dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dal precedente accertamento.
3. Gli scatti biennali non attribuiti convergono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.

ART. 7 - COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ACCERTAMENTO

1. Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti della Commissione, l'Ateneo mette a disposizione di coloro che hanno presentato domanda di progressione economica i risultati dell'accertamento effettuato dalla Commissione, mediante apposita comunicazione.
2. Eventuali istanze di riesame potranno essere presentate alla Commissione, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. La Commissione si esprimerà nel successivo termine di 20 giorni.

ART. 8 - REGIME TRANSITORIO

1. In fase di prima applicazione e comunque ai fini dell'attribuzione della prima classe stipendiale assoggettata alle presenti disposizioni regolamentari, saranno considerati ai fini dell'accertamento dell'attività didattica i punti a e b dell'articolo 5, comma 6, lett. a) punto 1.
2. Per i soggetti che abbiano maturato il diritto alla classe triennale troverà applicazione il Regolamento per l'attribuzione scatti triennali di cui al Decreto Rettorale rep. n. 3070 del 2017.

ART. 9 - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione.